

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 272

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
20 agosto 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1479/2004 della Commissione, del 19 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione, del 19 agosto 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 11

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2004/604/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 7 luglio 2004, relativa all'autorizzazione della Camera di commercio turco-cipriota di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 2583]** 12

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

2004/605/CE:

★ **Decisione del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, del 13 aprile 2004, riguardante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti** 13

Rettifiche

★ **Rettifica all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (2004/132/EC, Euratom) (GU L 53 del 23.2.2004)** 16

★ **Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (GU L 47 del 16.2.2001)** 16

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1479/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	88,0
	999	88,0
0709 90 70	052	73,0
	999	73,0
0805 50 10	382	55,0
	388	50,2
	524	76,0
	528	57,2
	999	59,6
0806 10 10	052	86,4
	400	177,3
	624	145,6
	999	136,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,0
	400	107,5
	404	115,9
	508	60,7
	512	88,1
	528	87,6
	720	53,0
	800	162,8
	804	77,6
999	92,6	
0808 20 50	052	104,0
	388	93,5
	528	81,3
	999	92,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	138,6
	999	138,6
0809 40 05	052	101,8
	066	45,5
	093	37,5
	624	142,2
	999	81,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1480/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2004****che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 12,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un regime speciale per il trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (di seguito denominate «le zone») che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo.
- (2) L'applicazione del regime stabilito dal regolamento (CE) n. 866/2004 per le merci diverse da quelle che sono, al tempo stesso, interamente ottenute nelle aree e conformi ai requisiti di cui all'allegato II del suddetto regolamento è soggetta all'adozione da parte della Commissione di norme specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento stesso. È tuttavia chiaramente inteso che tali norme specifiche dovrebbero applicarsi a tutte le merci che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento.
- (3) È necessario definire norme dettagliate in merito a forma e contenuto del documento che deve essere rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota o da un altro ente autorizzato, nonché in merito ai controlli riguardanti l'osservanza delle norme applicabili.
- (4) È altresì necessario definire norme dettagliate in merito agli obblighi di comunicazione che incombono alla Camera di commercio turco-cipriota o ad un altro ente autorizzato, alle autorità della Repubblica di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità di Cipro riguardo alla natura, ai quantitativi, alla destinazione e al valore delle merci per le quali vengono rilasciati certificati e che attraversano la linea; lo stesso vale per la definizione di norme dettagliate relative ad eventuali sanzioni applicate o dazi all'importazione riscossi.
- (5) È necessario garantire il rispetto di esigenze fitosanitarie e di sicurezza alimentare nonché di altri requisiti di sicurezza. Occorre garantire la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o

ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e occorre inoltre definire norme dettagliate in merito al rilascio di documenti riguardanti i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004. Occorre imporre misure di protezione specifiche o controlli supplementari specifici in attesa della definizione delle condizioni fitosanitarie delle zone per quanto riguarda i pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE⁽²⁾ del Consiglio.

- (6) Per motivi di sicurezza e onde evitare fin da subito qualsiasi abuso, determinate categorie di merci soggette a restrizioni o a misure di difesa commerciale dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004.
- (7) Si dovrebbe chiarire che, nel caso di trasferimento di merci originarie delle zone verso altri Stati membri, dette merci devono essere considerate, ai fini dell'IVA, come precedentemente importate nella Repubblica di Cipro.
- (8) È inoltre necessario definire il significato delle «emergenze» di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Norme in materia di origine**

L'origine di tutti i prodotti a cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

*Articolo 2***Documento di accompagnamento**

1. Il documento di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 risponde ai seguenti requisiti:

- 1) contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie all'identificazione delle merci a cui si riferisce, e in particolare:
 - a) designazione delle merci;
 - b) eventuali numero d'ordine, marche e numeri delle merci;
 - c) numero e natura dei colli;

⁽¹⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

⁽²⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

- d) volume e valore delle merci;
 - e) nome e indirizzo del produttore delle merci;
 - f) nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
- 2) garantisce la conformità alle norme in materia di origine di cui all'articolo 1 e certifica in modo inequivocabile che le merci cui si riferisce sono originarie delle zone definite all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003; a tal fine, prima di rilasciare il documento, la Camera di commercio turco-cipriota o qualsiasi altro ente autorizzato effettua i controlli necessari ad accertare l'esattezza delle specifiche fornite dal produttore e dallo speditore. Detti controlli includono almeno una visita di verifica presso la sede del produttore.

Il documento di accompagnamento è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato I.

2. Gli operatori che chiedono un documento di accompagnamento presentano domanda per iscritto agli enti incaricati del rilascio summenzionati. La domanda contiene i seguenti dati:

- 1) una dichiarazione del produttore in cui questi
 - a) dichiara che le merci interessate sono originarie delle zone definite all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003;
 - b) si impegna a conservare a fini di verifica, per un periodo di almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, tutta la contabilità relativa alla produzione (incluso l'acquisto di materie prime) e alla vendita delle merci, e ad accettare che le verifiche vengano effettuate, in qualsiasi momento ragionevole, dagli enti di cui al paragrafo 1 o dai servizi della Commissione;
- 2) una dichiarazione dello speditore riguardante la destinazione delle merci.

Il modulo di presentazione della domanda è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II.

3. Gli enti di cui al paragrafo 1, punto 2), trasmettono alla Commissione, al governo di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità nomi e titoli delle persone abilitate alla firma dei documenti, unitamente a un facsimile delle loro firme e del timbro utilizzato.

4. Le autorità della Repubblica di Cipro informano i servizi della Commissione dei casi di ragionevole dubbio quanto alla conformità delle merci ai criteri in materia di origine. In tali casi, le autorità della Repubblica di Cipro autorizzano l'attraversamento della linea da parte delle merci alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 866/2004, fatta salva l'applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie in attesa dei risultati di un successivo controllo.

Se si accerta che il rilascio dei documenti è avvenuto senza che fossero adeguatamente soddisfatte le condizioni necessarie, tutti i dazi e le tasse dovuti per l'immissione in libera pratica delle merci nel territorio doganale della Comunità sono esigibili all'aliquota applicabile ai paesi terzi in assenza di qualsiasi trattamento preferenziale. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative all'insorgenza di un'obbligazione doganale e alla riscossione dell'importo della medesima.

Articolo 3

Ispezioni e relazioni fitosanitarie

1. Qualora le merci siano vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, esperti indipendenti nel settore fitosanitario, nominati dalla Commissione e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l'applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004, ispezionano le merci in questione allo stadio della produzione e, di nuovo, alla raccolta e allo stadio della commercializzazione.

Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE.

Nel caso si tratti di agrumi, gli esperti verificano che i frutti siano esenti da foglie e peduncoli e rechino il marchio di origine appropriato.

2. Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti inclusi nella spedizione sono conformi ai pertinenti requisiti e controlli di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, e sono altresì conformi alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo comma, essi riferiscono le loro

constatazioni utilizzando il modello di modulo per il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» figurante all'allegato III del presente regolamento. Il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» è allegato come supplemento al documento di accompagnamento di cui all'articolo 2.

Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di *Solanum tuberosum* (L.) destinati alla piantagione.

3. Gli esperti sigillano pertanto i camion o altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l'apertura della spedizione fino all'avvenuto attraversamento della linea. Nessuna merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea se il suddetto modulo di rapporto non è compilato per intero e debitamente firmato da almeno uno dei summenzionati esperti fitosanitari.

4. Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalla competente autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi delle disposizioni delle direttive 92/105/CEE⁽¹⁾ e 93/51/CEE⁽²⁾ della Commissione.

5. Se la spedizione consiste interamente o in parte di lotti di patate, un adeguato campione di tali lotti viene esaminato per accertare l'eventuale presenza di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente ai metodi di individuazione e di diagnosi di questi organismi nocivi stabiliti dalla Comunità.

Articolo 4

Sicurezza alimentare e dei prodotti, merci contraffatte e usurpative

1. Per motivi di sicurezza alimentare è proibito l'attraversamento della linea da parte di alimenti composti per animali, additivi per mangimi, premiscele o di tutti gli alimenti per animali contenenti prodotti di origine animale o qualsiasi prodotto contemplato dalle decisioni della Commissione elencate nell'allegato IV nonché da analoghe decisioni adottate in futuro. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 205 del 17.8.1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

2. Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità garantiscono la conformità delle merci che attraversano la linea con le norme comunitarie in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, come pure rispetto al divieto di importazione di merci contraffatte e usurpative.

Articolo 5

Misure di difesa commerciale

Non vengono rilasciati documenti di accompagnamento per le merci soggette alle misure di difesa commerciale dell'Unione europea, comprese le merci contenenti materie soggette a tali misure. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione da parte della Comunità di misure antidumping, compensative o di salvaguardia, o di qualsiasi altro strumento di difesa commerciale dell'Unione europea.

Articolo 6

IVA

Nel caso di trasferimento verso altri Stati membri di merci originarie delle zone, la precedente introduzione di dette merci nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo è considerata un'importazione di beni conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, e il proprietario dei beni o qualsiasi altra persona designata o riconosciuta quale soggetto passivo dal governo della Repubblica di Cipro è debitore del pagamento dell'IVA dovuta all'importazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della medesima direttiva.

Articolo 7

Situazioni di emergenza

Le «altre emergenze» di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004 includono qualsiasi situazione o circostanza che possa determinare o rischiare di determinare un danno economico grave e permanente per una regione della Repubblica di Cipro, oppure qualsiasi situazione o circostanza che comprometta o rischi di compromettere il funzionamento del mercato interno, in particolare nel caso in cui un simile rischio sia dovuto alla mancata applicazione nelle zone di dazi all'importazione equivalenti a quelli istituiti a norma della tariffa doganale comune sulle materie prime utilizzate nel perfezionamento delle merci.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione

1. La Camera di commercio turco-cipriota o un altro ente autorizzato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 comunica ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci per le quali ha rilasciato i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

2. Le autorità della Repubblica di Cipro, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 866/2004, comunicano ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci che, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, hanno attraversato la linea, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate nonché a tutte le informazioni relative alle tariffe o ai dazi eventualmente riscossi su merci soggette a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento.

3. Le autorità della Repubblica di Cipro comunicano ogni tre mesi alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci

la cui destinazione finale, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non è la Repubblica di Cipro. Le merci la cui destinazione finale è uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Cipro sono indicate a parte.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello del documento di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1

		ORIGINALE
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO		N.: 00001
Produttore (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Destinatario (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Designazione delle merci, numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (per le merci non imballate indicare il numero o la menzione «alla rinfusa»):	Volume/Quantità	Valore della transazione
	Peso netto (kg)/altre unità di misura	
Dichiarazione dello speditore Le merci indicate nel presente documento sono: <input type="checkbox"/> destinate al consumo a Cipro <input type="checkbox"/> non destinate al consumo a Cipro. Precisare il paese di destinazione: <i>Data</i> <i>Firma</i>		
Attestato della Camera di commercio turco-cipriota Si certifica con la presente, sulla base dei controlli effettuati, che le merci sopra indicate sono originarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/93 del Consiglio, delle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, e che le specifiche fornite dal produttore sono esatte. <i>Data</i> <i>Firma della persona abilitata e timbro</i>		

ALLEGATO II

Modello del modulo di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 2

		DOMANDA
MODULO DI DOMANDA A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO		N.: 00001
Produttore (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Destinatario (nome o ragione sociale e indirizzo completo):		
Designazione delle merci, numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (per le merci non imballate indicare il numero o la menzione «alla rinfusa»):	Volume/Quantità	Valore della transazione
	Peso netto (kg)/ altre unità di misura	
Dichiarazione del produttore Il sottoscritto — dichiara che le merci sopra indicate sono originarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/93, delle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, — dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte, — dichiara di conservare, a fini di verifica, per un periodo di almeno tre anni tutta la contabilità relativa alla produzione (incluso l'acquisto di materie prime) e alla vendita delle merci, — accetta l'esecuzione di controlli, in qualsiasi momento ragionevole, da parte della Camera di commercio turco-cipriota, degli esperti fitosanitari operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 866/2004 o dei servizi della Commissione.		
<i>Data</i>	<i>Firma</i>	
Dichiarazione dello speditore Le merci indicate nella presente domanda sono: <input type="checkbox"/> destinate al consumo a Cipro <input type="checkbox"/> non destinate al consumo a Cipro. Precisare il paese di destinazione: Il sottoscritto chiede il rilascio di un documento di accompagnamento ai sensi del regolamento (CE) n. 866/2004.		
<i>Data</i>	<i>Firma</i>	

ALLEGATO III

Modello del «Rapporto di ispezione fitosanitaria» di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. Rapporto di ispezione fitosanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 866/2004 Numero:	
2. Nome o ragione sociale e indirizzo completo dello speditore:	3. Nome o ragione sociale e indirizzo completo del destinatario:
4. Numero di registrazione del produttore (presso gli esperti fitosanitari) e luogo di produzione	5. Nome e indirizzo completo del centro di confezionamento
6. Descrizione della spedizione (marchi distintivi; nome del prodotto; nome botanico)	7. Quantità dichiarata
8. Mezzo di trasporto	9. Trattamento dopo la raccolta (trattamento; principio attivo; concentrazione; temperatura)
<p>10. Il sottoscritto esperto fitosanitario, operante ai sensi del regolamento (CE) n. 866/2004, dopo aver</p> <ul style="list-style-type: none"> — ispezionato il suddetto prodotto, conformemente alle procedure appropriate, agli stadi della produzione, della raccolta e della preparazione alla commercializzazione; — assistito al caricamento del mezzo di trasporto e, al termine dell'operazione, aver sigillato il mezzo stesso, <p>conclude con la presente che, a sua conoscenza e per quanto si possa constatare, le merci</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono giudicate conformi alla legislazione fitosanitaria attuale dell'UE, e in particolare — sono giudicate esenti dagli organismi nocivi di cui all'allegato I e, se di applicazione, all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e successive modifiche; — nel caso delle patate, le patate della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione, a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE; — nel caso di agrumi, i frutti sono esenti da foglie e peduncoli e recano il marchio di origine appropriato. <p>Nome e firma dell'esperto (degli esperti) fitosanitario(i) Luogo e data di rilascio</p> <p>1)</p> <p>2) (eventuale esperto cofirmatario)</p>	

ALLEGATO IV

Elenco delle decisioni della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1

- Decisione della Commissione 2002/80/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia
 - Decisione della Commissione 2002/79/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina
 - Decisione della Commissione 2000/49/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto
 - Decisione della Commissione 2003/493/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/428/CE, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite
 - Decisione della Commissione 1997/830/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran
 - Decisione della Commissione 2004/92/CE, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1481/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, le indicazioni tipografiche per la riproduzione del logo comunitario riportate nel manuale grafico incluso nell'allegato V, parte B.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 non sono più adeguate in quanto non prevedono tutti i caratteri e gli accenti necessari per tutte le lingue ufficiali. Occorre pertanto inserire nel manuale grafico altri caratteri tipografici.
- (2) L'allegato VI, sezione C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 enumera gli ingredienti di origine agricola che non sono stati ottenuti con metodi biologici, ma che possono essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari, conformemente al disposto dell'articolo 5 del medesimo regolamento, purché sia stato dimostrato che all'interno della Comunità non si disponga in quantità sufficiente di questi ingredienti, ottenuti con metodi biologici.
- (3) Una volta appurato che gli involucri animali ottenuti con metodi biologici non erano disponibili in quantità sufficienti nella Comunità, l'allegato VI, sezione C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾ in modo da includere gli involucri animali nell'elenco degli ingredienti di origine agricola per un periodo transitorio che scadeva il 1° aprile 2004.

(4) Sembra, tuttavia, che la disponibilità di involucri animali ottenuti con metodi biologici permanga tuttora molto limitata ed è improbabile che quantità sufficienti possano essere disponibili in futuro. È pertanto necessario consentire l'utilizzo di involucri animali che non sono ottenuti con metodi biologici senza alcuna limitazione temporale.

(5) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) Nell'allegato V, parte B.4, il testo del punto 2.4 (Tipografia) è sostituito dal seguente:

«Il carattere utilizzato per la scritta è il Frutiger o Myriad bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.».

2) Nell'allegato VI, sezione C, punto C.3, alla voce «involucri animali», la frase «soltanto fino al 1° aprile 2004» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 746/2004.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

relativa all'autorizzazione della Camera di commercio turco-cipriota di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 2583]

(Il testo in lingua greca è l'unico facente fede)

(2004/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo sono accompagnate da un documento rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata dalla Commissione, d'intesa con il governo della Repubblica di Cipro.
- (2) Pertanto, è opportuno autorizzare la Camera di commercio turco-cipriota a tal fine.
- (3) Il governo della Repubblica di Cipro ha accettato detta autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Camera di commercio turco-cipriota è autorizzata a rilasciare i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio.

Un modello del documento di accompagnamento figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1480 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. Regolamento rettificato nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51.

⁽²⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

DECISIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

del 13 aprile 2004

riguardante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'accesso del pubblico ai documenti

(2004/605/CE)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Beneficiari e campo di applicazione

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 18 bis,

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accesso ai documenti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (in prosieguo «il Centro»), sotto riserva dei principi, delle condizioni e dei limiti definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e conformemente alle disposizioni previste dalla presente decisione.

considerando quanto segue:

2. I documenti che si trovano in possesso del Centro per le sole finalità di traduzione non sono detenuti dal Centro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(1) Il trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza nell'articolo 1, secondo comma, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile ed il più vicino possibile ai cittadini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(2) La politica di trasparenza garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico e che essa contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

a) «documento»: qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal supporto su cui è redatto (testo scritto su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva od audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, alle iniziative ed alle decisioni di competenza del Centro;

(3) L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2965/94, dispone che il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽³⁾ [di seguito «il regolamento (CE) n. 1049/2001»], si applica anche ai documenti detenuti dal Centro. Esso dispone parimenti che il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità pratiche d'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

b) «terzi»: qualsiasi persona fisica o morale od entità esterna al Centro, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni ed organismi comunitari o non comunitari ed i paesi terzi.

Articolo 3

Domande di accesso

1. Qualsiasi domanda d'accesso ad un documento è indirizzata al Centro tramite il suo sito Internet (www.cdt.eu.int), per posta elettronica (cdt@cdt.eu.int), per posta (Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, Bâtiment Nouvel Hémicycle, 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxembourg), o via telefax [(352) 421 71 12 20]. Il Centro risponde alle domande d'accesso, iniziali e di conferma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi questo termine può essere ulteriormente prorogato di quindici giorni lavorativi. Qualsiasi prolungamento del termine deve essere motivato e comunicato previamente al richiedente.

⁽¹⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Nel caso in cui una domanda non sia formulata in maniera precisa, contemplato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Ufficio invita il richiedente a fornire informazioni complementari, che permettano di identificare i documenti richiesti; il termine di risposta inizia soltanto dal momento in cui il Centro dispone di queste informazioni.

3. Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ed informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

Articolo 4

Trattamento delle domande iniziali

1. Al momento della registrazione della domanda, si invia al richiedente un avviso di ricevimento, a meno che la risposta non sia inviata a giro di posta. L'avviso di ricevimento e la risposta sono trasmessi per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici.

2. Senza pregiudizio per quanto stabilito dall'articolo 9 della presente decisione, il dipartimento amministrazione è competente a decidere il seguito da dare alle domande iniziali. A tal uopo, un agente è incaricato di trattare le domande d'accesso e coordinare la presa di posizione.

Il richiedente è informato del seguito riservato alla sua domanda.

Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della medesima, una domanda di conferma presso il Centro.

3. In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta da parte del Centro, una domanda di conferma mirante alla revisione della posizione di quest'ultimo.

4. La mancata risposta del Centro entro i termini fissati abilita il richiedente a presentare una domanda di conferma.

Articolo 5

Trattamento delle domande di conferma

1. Il direttore del Centro adotta le decisioni relative alle domande di conferma e ne informa il consiglio di amministrazione del Centro.

2. È necessario comunicare al richiedente per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo.

Articolo 6

Consultazioni

1. Quando il Centro riceve una domanda d'accesso ad un documento che detiene, ma che proviene da un terzo, verifica l'applicabilità delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Se, al termine di questa verifica, il Centro ritiene che l'accesso al documento richiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata una risposta negativa senza consultazione dell'autore terzo.

3. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente articolo, l'Ufficio dà un seguito favorevole alla domanda senza che si provveda a consultare l'autore terzo quando:

a) il documento richiesto è già stato divulgato, sia dal suo autore, sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di disposizioni simili;

b) la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non pregiudica palesemente gli interessi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

In tutti gli altri casi l'autore terzo è consultato.

4. Nell'ipotesi in cui una domanda d'accesso riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, l'Ufficio consulta l'autorità d'origine, fatto salvo il disposto del terzo comma, lettera a), del presente articolo.

5. L'autore terzo consultato dispone di un termine di risposta, che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi, ma che deve permettere all'Ufficio di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, il Centro delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, considerando gli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.

6. Nel caso in cui il Centro preveda di accordare l'accesso ad un documento contro il parere esplicito del suo autore, provvede ad informare quest'ultimo circa la sua intenzione di divulgare il documento una volta che sono trascorsi dieci giorni lavorativi e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.

*Articolo 7***Esercizio del diritto d'accesso**

1. I documenti sono inviati per posta, telefax o, se disponibile, per posta elettronica. In presenza di documenti voluminosi o difficili da trattare, il richiedente può essere invitato a consultare i documenti sul posto. La consultazione è gratuita.

2. Se il documento è stato pubblicato, la risposta consiste nel fornire i riferimenti di pubblicazione e/o il luogo ove il documento è disponibile e, se necessario, l'indirizzo del documento nel sito www.cdt.eu.int.

3. In caso di richiesta di documenti di lunghezza superiore a venti pagine, può essere addebitato al richiedente un diritto di 0,10 EUR per pagina, maggiorato delle spese di porto. L'importo di questo diritto può essere rivisto dal direttore del Centro. Le spese da applicare nel caso in cui si faccia uso di altri supporti saranno definite caso per caso, ma non eccederanno un importo ragionevole.

*Articolo 8***Agevolazioni per l'accesso ai documenti**

1. Per consentire ai cittadini di avvalersi concretamente dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Ufficio consente l'accesso ad un registro di documenti. Il registro sarà accessibile in formato elettronico.

2. Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), compresi, se del caso, altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione.

3. Una pagina di istruzioni (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sulle modalità di ottenimento del documento. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo originale.

*Articolo 9***Documenti accessibili d'ufficio al pubblico**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti prodotti o ricevuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. I seguenti documenti sono consegnati automaticamente su richiesta e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:

- a) i testi adottati dal direttore o dal consiglio d'amministrazione del Centro che sono destinati ad essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o sul sito del Centro;
- b) i documenti originari di terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;
- c) i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.

*Articolo 10***Relazioni**

Il Centro pubblica una relazione annua, che si riferisce all'anno passato, in cui sono menzionate le informazioni relative all'attuazione della presente decisione, ed in particolare le statistiche sul numero di domande di accesso a dei documenti del Centro, il numero dei rifiuti di accesso ed i motivi di tali rifiuti, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2004.

*Articolo 12***Pubblicazione**

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 13 aprile 2004.

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente

K.-J. LÖNNROTH

RETTIFICHE**Rettifica all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004
(2004/132/EC, Euratom)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53 del 23 febbraio 2004)

Sezione III: Commissione (volume II), pagine 931 e 934, alle voci 17 01 04 03 e 17 02 01 rispettivamente, alla fine dei *Commenti*, aggiungere il paragrafo seguente:

«Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati che partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 9 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, in base alla stessa percentuale che collega l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa al totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.»

**Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti
istituito dalla decisione 2000/532/CE**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 47 del 16 febbraio 2001)

A pagina 14:

anziché: «09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio»,

leggi: «09 01 05* Soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio».
